



## Indicazioni operative per la gestione delle comunicazioni in ARS a partire dal 18 ottobre 2021

(come da [disposizioni del Miur Veneto e della Regione del Veneto del 14/10/2021](#)).

In considerazione delle nuove disposizioni relative ai dati da inserire in ARS ad inizio anno scolastico, si forniscono le seguenti specificazioni.

### 1) Quali dati devono essere inseriti?

Saranno inseriti i dati anagrafici e scolastici degli allievi in abbandono scolastico e di quelli che frequentano corsi triennali di leFP.

### 2) Come segnalare un caso di abbandono?

Per potere effettuare la comunicazione di abbandono (es. abbandono non formale o ritiro prima del 15 marzo o ritiro dopo il 15 marzo) la scuola comunicante dovrà prima procedere ad una comunicazione di inserimento dell'allievo.

Si distinguono le seguenti situazioni:

- nel caso in cui l'allievo NON sia di proprietà (cioè non sia già presente tra i propri iscritti in ARS), la scuola dovrà procedere ad una comunicazione "inserimento soggetto" con l'indicazione della classe e sezione frequentate prima dell'abbandono;
- nel caso in cui l'allievo fosse già di proprietà della scuola ma non correttamente abbinato alla classe e sezione effettivamente frequentate prima dell'abbandono, la scuola provvederà ad una comunicazione di "inserimento soggetto" indicando la classe e la sezione frequentate prima dell'abbandono;
- nel caso in cui l'allievo fosse già stato collocato nella classe e sezione corretta, si può procedere direttamente con la comunicazione di abbandono con le consuete modalità.

### 3) Si devono comunicare i trasferimenti da un Istituto ad un altro?

Devono essere inserite le comunicazioni di trasferimento *da e verso* i corsi triennali di leFP sia nelle Scuole di Formazione Professionale, sia negli Istituti Scolastici Professionali.

Non è necessario comunicare un trasferimento tra scuole di I grado o tra corsi quadriennali o quinquennali nelle scuole di II grado, tranne nei casi di cui al successivo punto 5.

### 4) A seguito di un abbandono scolastico è possibile che un allievo rientri in un percorso di istruzione o formazione. La scuola lo deve inserire tra i propri allievi?

In accordo con il Servizio di Prevenzione della dispersione scolastica dei CPI di Veneto Lavoro che lo aveva in carico, la scuola deve inserire l'allievo che termina il periodo di dispersione nella propria anagrafe, indicando la classe e la sezione. In assenza della comunicazione da parte della scuola, sarà il Servizio dei CPI a comunicare il rientro nel contesto scolastico/formativo abbinando l'allievo alla scuola ricevente.



**5) La scuola secondaria di II grado che riceva allievi dalle scuole di I grado (iscrizioni per l'AS 2021/22 che hanno posto gli allievi in classe 0 o nuovi ingressi in classe 1a) deve segnalare gli allievi che non hanno iniziato le attività scolastiche?**

Sì, la comunicazione di mancata presenza in classe ad inizio anno a seguito di una iscrizione è una delle comunicazioni di abbandono che devono essere inserite in ARS con le consuete modalità (precisamente si utilizzi la comunicazione “allievo scritto ma non presente in classe ad inizio anno”).

Tuttavia, prima di procedere alla comunicazione occorre verificare che all'allievo non sia stato rilasciato un nulla osta e, in questo caso, deve essere comunicato tramite ARS il trasferimento verso altro Istituto scolastico o Scuola di formazione professionale.

In alternativa è possibile, qualora tale comunicazione di trasferimento risulti complessa, si prega di indicare nelle note della comunicazione di “allievo iscritto ma non presente in classe ad inizio anno” tutte le informazioni possibili per individuare con facilità l'eventuale istituto ricevente.

**6) Per gli Istituti scolastici e le Scuole di Formazione professionale sono in vigore disposizioni diverse?**

Sì, le Scuole di Formazione Professionale, ma anche gli Istituti professionali limitatamente ai corsi triennali regionali, inseriscono i dati di tutti gli allievi che frequentano le loro classi, mentre gli Istituti scolastici di I e II grado inseriscono SOLO gli allievi in abbandono scolastico (come indicato al punto 2).

**7) Esiste ancora la scadenza per le comunicazioni di conferma di inizio anno?**

Per le Scuole di Formazione Professionale e gli Istituti professionali, limitatamente ai propri corsi triennali, rimane ferma la scadenza del 27 ottobre per l'inserimento di tutti gli allievi nelle classi frequentate.

Per le altre scuole si ha tempo fino al 9 novembre per comunicare gli abbandoni dei primi due mesi (dopo aver inserito gli allievi nella classe e sezione corretta come indicato nel punto 2).

**8) Come devo gestire in ARS le situazioni di allievi che NON frequentano perché sono in Istruzione Parentale?**

L'istruzione parentale è uno dei modi consentiti per assolvere al Diritto Doveri all'Istruzione e alla Formazione, pertanto non configura una situazione di abbandono. Le scuole devono quindi inserire gli allievi in istruzione parentale utilizzando la apposita comunicazione di istruzione parentale, con le consuete modalità.